m_pi.AOODRLA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0117252.18-11-2026.h.11:03

Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio V

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche del Lazio

Oggetto: ferie del personale scolastico e monetizzazione – adempimenti e indicazioni operative.

Si fa riferimento all'oggetto e precipuamente al D.L. 7 agosto 2026, n. 144, concernente *Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile*, convertito con modificazioni dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174, con il quale il legislatore ha profondamente riformulato la disciplina in materia di monetizzazione e fruizione delle ferie non godute nel pubblico impiego, recependo gli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della giurisprudenza amministrativa e costituzionale più recente.

L'art. 1, comma 1, modificando l'art. 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 135) così dispone in merito alla gestione delle ferie del personale: "…*Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie*
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

Prioritariamente si richiama l'articolo 1, commi 54-56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di bilancio 2013), ai sensi del quale il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di

sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali, con esclusione di quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative. Per i supplenti brevi e saltuari e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la monetizzazione resta possibile nei limiti della differenza tra le ferie spettanti e i giorni nei quali era consentito fruirne.

La nuova disciplina introduce, pertanto, un sistema incentrato sulla responsabilità organizzativa del datore di lavoro e sull'effettiva possibilità per il dipendente di godere dei periodi di riposo maturati.

Tale responsabilità assume particolare rilievo nell'ambito delle Istituzioni scolastiche, nelle quali la programmazione della fruizione delle ferie deve necessariamente tenere conto della specificità delle diverse categorie di personale, del calendario scolastico, delle attività istituzionali e delle esigenze di continuità del servizio.

Alla luce del nuovo quadro normativo il Dirigente scolastico ha il dovere di trasmettere tempestivamente una comunicazione formale al personale con la quale il personale stesso è invitato a programmare la fruizione dei giorni di ferie – sia quelle già maturate sia quelle ancora da maturare – ed è espressamente informato che le ferie, se non fruite, *"andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria*". Il dipendente, infatti, perde il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto (cd. indennità sostitutiva) qualora la mancata fruizione dei giorni di ferie maturati sia conseguenza di una scelta consapevole e deliberata del lavoratore.

Tale conseguenza, tuttavia, non può considerarsi automatica per il solo fatto che il dipendente non abbia presentato una richiesta di ferie o non abbia provveduto autonomamente alla relativa programmazione. È necessario, infatti, che l'Amministrazione dimostri di aver concretamente garantito al lavoratore la possibilità di fruire delle ferie, di averlo formalmente e tempestivamente invitato a esercitare tale diritto e di averlo adeguatamente informato delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

L'Amministrazione, in sostanza, è tenuta a documentare di aver adempiuto agli obblighi di informazione tramite un invito formale al dipendente e di aver adottato le misure organizzative necessarie a consentire l'effettivo godimento delle ferie, dimostrando così che la mancata fruizione dei giorni di ferie maturati sia dipesa esclusivamente da una scelta consapevole del dipendente medesimo.

Il Dirigente scolastico, pertanto, è tenuto a formulare un invito formale e tempestivo al personale volto alla fruizione delle ferie nei periodi in cui ciò sia consentito dalla disciplina contrattuale ed è necessario che tale adempimento venga effettuato tramite una comunicazione formale agli interessati.

Tale istituto, ossia quello dell'invito formale, richiede che il dipendente sia posto nelle condizioni di scegliere e programmare l'assenza e deve recare l'espresso avviso che l'eventuale mancata fruizione per inerzia o scelta imputabile al dipendente comporterà la perdita delle ferie e del diritto alla monetizzazione alla cessazione del rapporto.

Si raccomanda ai Dirigenti scolastici di verificare l'effettiva avvenuta ricezione dell'avviso da parte degli interessati acquisendo agli atti apposita ricevuta e di conservare nel fascicolo personale di ciascun dipendente tutta la documentazione al riguardo (invito formale e successiva notifica) muniti di apposito protocollo, al fine di poter assolvere all'onere della prova richiesto dalla normativa vigente.

Al fine di prevenire contenziosi, esborsi anomali a carico del bilancio dello Stato, tutelare la spesa pubblica e garantire il benessere organizzativo, nonché evitare profili di responsabilità amministrativa e disciplinare, si raccomanda alle SS.LL. di attuare quanto di competenza tenendo in considerazione le indicazioni fornite con la presente nota.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché siano adottate tutte le misure organizzative necessarie a garantire la piena attuazione della disciplina vigente in ordine alla fruizione dei periodi di ferie del personale scolastico e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Francesco Ruben Crivella

Francesco Ruben Crivella
Ministero dell'istruzione e del merito 17.11.2026 15:43:48